

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI UDINE E _____
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE MEDIANTE BUONI-TAXI**

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra:

- il **COMUNE DI UDINE**, con sede in Udine, via Lionello 1 (codice fiscale 00168650307), nella persona del dott. Filippo TOSCANO, nato a Reggio Calabria (RC) il 06/10/1955, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale in Udine, via Lionello 1, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio Servizi Sociali, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti (di seguito indicato come *Comune*)

e

- _____ (P.IVA _____), con sede legale in _____, via _____ n. _____, nella persona di _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____ (di seguito indicato come *Ditta*)

PREMESSO CHE

- ▶ ai sensi della Legge 104/1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", la Repubblica:
 - garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, anche attraverso misure e provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- ▶ la L.R. 6/2006 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*", all'art. 6 comma 1 lettera f), prevede che il sistema integrato fornisca risposte omogenee sul territorio regionale anche attraverso misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili e, in particolare all'art. 46 - nell'ambito delle specifiche politiche per le persone disabili - prevede che la Regione promuova politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi, assicurando l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
- ▶ il Comune di Udine, al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone invalide con gravi limitazioni motorie e appartenenti alle fasce economicamente deboli della popolazione, prevede l'erogazione di buoni-taxi ai cittadini impossibilitati all'uso dei mezzi pubblici e in possesso di certificazione di invalidità rilasciata dalle competenti commissioni mediche dell'Azienda sanitaria;

- ▶ il funzionamento del servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi viene garantito attraverso il convenzionamento con Ditte titolari di licenza di taxi e/o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente che abbiano manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio in argomento;

tra le parti, così come sopra indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Ditta per il servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi ha la finalità di favorire la mobilità, l'autonomia individuale, le pari opportunità e l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con limitata autonomia negli spostamenti urbani ed extraurbani.

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi di cui alla presente convenzione sono:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Udine, invalidi al 100% e non deambulanti (obbligati, quindi, a spostarsi con carrozzella manuale o elettrica), costretti a servirsi di automezzi attrezzati (cd. beneficiari di "Fascia A"), in possesso dei requisiti reddituali stabiliti da apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - b) i cittadini residenti nel Comune di Udine, invalidi al 100% e impossibilitati all'uso dei mezzi pubblici (cd. beneficiari di "Fascia B"), in possesso dei requisiti reddituali stabiliti da apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, alle persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che ne facciano richiesta, rilascia trimestralmente un numero di buoni-taxi variabile a seconda della fascia di appartenenza ("Fascia A" o "Fascia B") e a seconda del valore della attestazione I.S.E.E. presentata.
2. Il Comune rilascia altresì, al cittadino beneficiario dei buoni-taxi, un tesserino personale di riconoscimento munito di fototessera che l'interessato deve obbligatoriamente esibire al momento del pagamento della corsa attraverso la consegna dei buoni-taxi.
3. I buoni-taxi rilasciati dal Comune sono personali, non cedibili a terzi e cumulabili tra loro.
4. I buoni-taxi sono validi sino alla data di scadenza riportata sugli stessi.
5. I buoni-taxi sono validi esclusivamente per trasporti all'interno del territorio dei Comuni facenti parte dell'U.T.I. FC (Comuni di: Udine, Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo), nonché degli altri Comuni direttamente confinanti con Udine (o di prima corona) e cioè Povoletto e Remanzacco.
6. Il beneficiario dei buoni-taxi si rivolge direttamente, a sua scelta, ad uno dei vettori convenzionati per richiedere il servizio di trasporto individuale mediante taxi ed effettua il pagamento della corsa mediante consegna dei buoni sopra indicati.
7. Il beneficiario dei buoni-taxi, in relazione alle esigenze connesse alla sua condizione fisica svantaggiata, può essere assistito da un accompagnatore, che deve iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario stesso.
8. La Ditta, al termine di ogni mese, addebita il costo delle corse effettuate per il trasporto dei beneficiari dei buoni-taxi, in misura corrispondente ai buoni ritirati dagli utenti.
9. Il valore riconosciuto al singolo buono-taxi è di € 5,00 (euro cinque/00). Qualora il prezzo della corsa sia superiore al valore di un buono o al multiplo di più buoni, il beneficiario è tenuto a

corrispondere la differenza alla Ditta in denaro.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA

1. La Ditta, o eventualmente i singoli soggetti che costituiscono il consorzio, deve essere in possesso di regolare licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate o dal Comune di Udine o da uno dei Comuni facenti parte dell'U.T.I FC., nonchè degli altri Comuni direttamente confinanti con Udine (o di prima corona) e cioè Povoletto e Remanzacco.
2. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modifica riguardante la composizione della società o del consorzio.
3. La Ditta si impegna ad accettare in pagamento, per la corsa effettuata, i buoni-taxi consegnati dal beneficiario del servizio.
4. La Ditta si impegna, al momento della consegna dei buoni-taxi da parte del fruitore del servizio, a controllare l'identità di quest'ultimo attraverso il tesserino personale di riconoscimento che il cittadino dovrà obbligatoriamente esibire al momento del pagamento.
5. In nessun caso la Ditta potrà accettare la consegna di buoni-taxi da persona diversa dal titolare del tesserino personale di riconoscimento. A tale proposito, la Ditta è tenuta a segnalare per iscritto al Comune, non oltre 3 giorni lavorativi dall'accaduto, eventuali irregolarità circa l'utilizzo dei buoni-taxi, fornendo altresì tutte le informazioni utili per la contestazione del fatto all'interessato.
6. In nessun caso la Ditta potrà accettare la consegna di buoni-taxi scaduti alla data di loro utilizzo o privi della sottoscrizione del titolare degli stessi.
7. In nessun caso la Ditta potrà ritirare buoni-taxi per corse non effettuate.
8. La Ditta si impegna a nominare un referente e a comunicarlo al Comune di Udine entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, attraverso la presente convenzione, si impegna a:
 - a) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
 - b) nominare un referente e comunicarlo alla Ditta entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il valore complessivo stimato del presente contratto ammonta a € 39.000,00 per la durata prevista dello stesso;
2. L'importo effettivo dei rimborsi dei buoni taxi alla Ditta sarà determinato nella misura corrispondente al valore complessivo dei buoni-taxi ritirati dalla stessa nel periodo di durata della convenzione, ed il cui valore singolo è di € 5,00 (euro cinque/00) come stabilito nel precedente art. 4 comma 9.

Art. 8 – PAGAMENTI

1. Il Comune provvede a liquidare alla Ditta il corrispettivo dovuto per le corse effettuate in favore dei cittadini in possesso dei buoni-taxi comunali nell'arco temporale di ogni singolo mese, in misura corrispondente ai buoni ritirati e restituiti al Comune, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture mensili, risultate regolari e liquidabili, qualora le stesse risultino complete di tutti gli elementi di cui ai successivi commi 2. e 4.
2. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:
 - a. informazioni rilevanti ai fini fiscali (art. 21 del D.P.R. 633/1972);
 - b. codice univoco ufficio per il Comune di Udine – Servizio Servizi sociali;
 - c. codice CIG (Codice Identificativo Gara, art. 25 D.L. 66/2014);

- d. estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
 - e. scissione dei pagamenti (art. 2 D.M. Del 23/01/2015);
 - f. data di scadenza pagamento: 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
3. Le fatture prive di uno degli elementi sopra indicati saranno restituite al mittente.
4. Ogni singola fattura dovrà essere accompagnata da:
- a) un elenco riepilogativo contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei soggetti che, nel mese di riferimento, hanno utilizzato i buoni-taxi per le corse e, per ciascuno di essi, il numero dei buoni utilizzati;
 - b) i buoni-taxi consegnati, nel mese di riferimento, dai cittadini beneficiari del servizio, compilati con le loro generalità e con la data di utilizzo.
5. I buoni-taxi non compilati o compilati in maniera parziale non danno titolo al rimborso da parte del Comune.
6. Le fatture mensili e gli allegati di cui al comma 4. lett. a) e b) dovranno essere trasmessi contestualmente.
7. Il Comune provvede all'eventuale contestazione della fattura entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, completa degli allegati di cui al comma 4.. Tale comunicazione sospende i termini per il pagamento della fattura, che ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della fattura corretta e della nota di accredito a storno dei buoni erroneamente fatturati.

Art. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è unica responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
2. La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 12 – ASSICURAZIONE

1. La Ditta risponde direttamente e indirettamente per gli eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose trasportate e si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo, la Ditta dovrà essere in possesso di Polizza Assicurativa RCA e Polizza Assicurativa RCT che provveda alla copertura di ogni rischio relativo alla responsabilità civile propria, del personale dipendente e di terzi, ivi comprese le persone trasportate.

Art. 13 – OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (cd. *Codice generale*), e dal Codice di Comportamento del Comune di Udine (cd. *Codice speciale*).

Art. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento di cui all'art. 13 che precede, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 15 – DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di un (2) anni dal 01/10/2017 al 30/09/2019.
2. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà comunicarlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica qualora, alla scadenza naturale della presente convenzione, il procedimento per l’eventuale nuovo affidamento del servizio non sia ancora concluso.

Art. 16 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso in cui l’attività venga svolta in maniera imprecisa o non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative scritte consecutive da parte del Comune (che verranno inviate a mezzo raccomandata a/r o tramite pec entro sette giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto), questo provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee per garantire che l’attività sia svolta con i criteri e secondo le modalità previste dalla presente convenzione; la Ditta, entro sette giorni dal ricevimento, potrà presentare le proprie contro deduzioni.
2. Ove siano accertati casi di inadempimento in una o più clausole della presente convenzione, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato al Comune di Udine stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture secondo un importo variabile da un minimo di € 100,00.- ad un massimo di € 500,0.-, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell’inadempimento.

Art. 17 – RISOLUZIONE

1. La reiterata ed ingiustificata inadempienza alle clausole della presente convenzione può comportare la risoluzione anticipata della stessa da parte del Comune.
2. La risoluzione anticipata della convenzione sarà comunicata alla Ditta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
3. La perdita per qualsiasi motivo, da parte della Ditta, della licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, determinerà la risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 18 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, convocare la Ditta per il monitoraggio dell’andamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
2. La Ditta può, in qualsiasi momento, chiedere incontri al Comune per le medesime finalità di

cui al comma 1. che precede.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali di cui la Ditta viene a conoscenza sono strettamente connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e devono essere trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, conformemente alla normativa vigente.
2. La Ditta dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento all'attività oggetto della presente convenzione.
3. Il Comune e la Ditta si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
4. La Ditta gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che la riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 20 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

1. E' fatto divieto alla Ditta di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente l'attività svolta prevista dalla presente convenzione, se non previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

Art. 21 - CONTROVERSIE

1. Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute definire per le vie brevi tra le parti.

Art. 22 - SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico della Ditta, salvo diversa previsione di Legge.

Art. 23– NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Le parti danno atto che la presente convenzione si compone di n. 23 articoli, oltre alle sottoscrizioni che seguono.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, lì _____

Per il Servizio Servizi sociali
Il Dirigente del Servizio
dott. Filippo Toscano

Per la Ditta
Il legale rappresentatne

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FILIPPO TOSCANO

CODICE FISCALE: TSCFPP55R06H224U

DATA FIRMA: 03/10/2017 14:39:55

IMPRONTA: 5326FC3A8477A41D7B35AD67BA4DCD199A4D5A301BE2170039E7CA7585FDCCD1C
9A4D5A301BE2170039E7CA7585FDCCD1CAF5449C422472725CEFDCFA3F323DC29
AF5449C422472725CEFDCFA3F323DC295A55DB2936AC4A2C5E13FC7D4F0F0177
5A55DB2936AC4A2C5E13FC7D4F0F0177643971A106019EC79D8FB91A61091F90